



CITTÀ DI GRUGLIASCO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL

FONDO PER LA PROGETTAZIONE E

L'INNOVAZIONE

(art. 93 commi 7bis, 7ter e 7quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali*
- Art. 2 Definizioni*
- Art. 3 Fondo per la progettazione e l'innovazione*
- Art. 4 Fondo per l'innovazione*
- Art. 5 Fondo per la progettazione interna*
- Art. 6 Ripartizione del fondo incentivante*
- Art. 7 Affidamento degli incarichi al personale interno*
- Art. 8 Compiti del Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)*
- Art. 9 Liquidazione degli incentivi*
- Art. 10 Relazione periodica sull'applicazione del regolamento*
- Art. 11 Disposizioni transitorie*
- Art. 12 Entrata in vigore*

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del *“Fondo per la progettazione e l’innovazione”* previsto dall’art. 93, commi 7bis, 7ter e 7 quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. In tale contesto il Comune di Grugliasco:
 - a) valorizza ed incentiva le professionalità tecniche in organico incaricate di redigere gli atti di progettazione interna in materia di opere pubbliche;
 - b) dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai Progettisti, ai Tecnici e Collaboratori qualificati;
 - c) assolve all’esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica.
2. Gli incentivi per la progettazione interna sono ripartiti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, tra i dipendenti dell’Ente cui sono attribuiti gli incarichi di responsabile del procedimento, di redazione del progetto, di redazione del piano della sicurezza, di direzione dei lavori, di collaudo, nonché ai loro collaboratori qualificati.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - *“Legge”* il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
 - *“Fondo per l’innovazione”*, la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente e dei servizi ai cittadini;
 - *“Fondo per la progettazione interna”*, la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, destinata all’incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti dal R.U.P., dai Progettisti, dai Tecnici e Collaboratori qualificati;
 - *“Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)”*, il dipendente dell’Ente nominato, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per presidiare le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
 - *“Progettisti”* i soggetti - dipendenti dell’Ente o professionisti esterni all’Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. I *“Progettisti”* sottoscrivono gli elaborati finali predisposti direttamente e/o dai propri collaboratori qualificati;
 - *“Tecnici qualificati”* i soggetti - dipendenti dell’Ente o professionisti esterni all’Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di direzione lavori, del coordinamento sicurezza in progettazione ed in esecuzione, del collaudo;
 - *“Collaboratori qualificati”* i soggetti - dipendenti dell’Ente o professionisti esterni all’Ente - che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate al R.U.P. ed agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. I *“Collaboratori qualificati”* sono responsabili, direttamente e congiuntamente al delegante, delle attività loro affidate e dei relativi esiti. Siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente.

Art. 3

Fondo per la progettazione e l’innovazione

1. Le somme che confluiscono nel complessivo *“Fondo per la progettazione e l’innovazione”* sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 800.000,00: 2% (= fino ad € 16.000,00);

- importo posto a base di gara compreso tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00: 1,5% importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 49.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 126.000,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 126.000,00 + 0,6% importo eccedente € 10.000.000.
2. L'impegno di spesa delle somme destinate al "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*" è sempre antecedente all'adozione degli atti di utilizzo.
 3. Le somme che costituiscono il complessivo "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*" si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'opera o lavoro pubblico. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei piani e programmi finalizzati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini. Annualmente è pubblicata sul sito web istituzionale e sull'intranet comunale la quantificazione del fondo, nonché un consuntivo delle somme spese, indicandone il tipo di utilizzo.

Art. 4

Fondo per l'innovazione

1. All'interno del complessivo "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*", le somme che confluiscono nel "*Fondo per l'innovazione*" sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 800.000,00: 20% del 2% (= fino ad € 3.200,00), eventualmente ridefinito ai sensi di quanto specificato nel precedente art. 3, comma 2;
 - importo posto a base di gara compreso tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00: € 3.200,00 + 20% del 1,5% importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 9.800,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: € 9.800,00 + 20% del 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 25.200,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 25.200,00 + 20% del 0,6% importo eccedente € 10.000.000.
2. Il "*Fondo per l'innovazione*" è eventualmente ed ulteriormente incrementato dalle somme indicate al comma 4 del successivo art. 6.
3. L'impegno di spesa delle somme destinate al "*Fondo per l'innovazione*" è sempre antecedente o contestuale all'adozione degli atti di utilizzo.
4. Le somme che costituiscono il "*Fondo per l'innovazione*" si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'opera o lavoro pubblico.

Art. 5

Fondo per la progettazione interna

1. All'interno del complessivo "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*", le somme che confluiscono nel "*Fondo per la progettazione interna*" sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 800.000,00: 80% del 2% (= fino ad € 12.800,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00: € 12.800,00 + 80% del 1,5% importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 39.200,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: € 39.200,00 + 80% del 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 100.800,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 100.800,00 + 80% del 0,6% importo eccedente € 10.000.000.
2. Nel caso intervengano incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella pari misura

percentuale. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 132, comma 1, (ad esclusione della lett. e) e quelle di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Per le attività di progettazione le penalità per incremento dei costi può riguardare esclusivamente eventuali riserve dell'amministrazione riferite a carenze progettuali.

3. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro fino a tre mesi, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella misura 3%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, le sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) ed e-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.m.ii. (oltre ai casi di sospensione legittima dovuti ad eventi eccezionali es. terremoti, nevicate eccezionali e quant'altro che non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere). Non sono, inoltre, computati quale penalità le varianti c.d. migliorative di cui all'art. 132, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. Per le attività di progettazione, le penalità applicate sul rispetto dei tempi riguardano esclusivamente il caso di ritardi attribuibili a carenze progettuali.
4. L'impegno di spesa delle somme destinate al "*Fondo per la progettazione interna*" è sempre antecedente all'adozione degli atti di utilizzo.
5. Le somme che costituiscono il complessivo "*Fondo per la progettazione interna*" si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'opera o lavoro pubblico.

Art. 6

Ripartizione del fondo incentivante

1. La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno in capo ai dipendenti dell'Ente, derivante dall'attribuzione dei seguenti incarichi:
 - a) R.U.P.;
 - b) Incaricati per le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - c) Incaricati per il piano della sicurezza;
 - d) Incaricati della direzione lavoro;
 - e) Incaricati del collaudo;
 - f) Collaboratori qualificati.

Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio.

I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente solo se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Si intendono svolti internamente anche gli incarichi di progettazione affidati, totalmente o parzialmente, a dipendenti di altra pubblica amministrazione, sulla base di apposita convenzione o di analoga modalità di gestione associata delle attività istituzionali.

2. Il complessivo fondo incentivante è ripartito come segue:

- redazione del progetto preliminare, 14%;
- redazione del progetto definitivo, 23%;
- redazione del progetto esecutivo (escluso piano sicurezza), 20%;
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 5%;
- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 10%;
- direzione dei lavori, 24%;
- collaudo, 4%.

Il Responsabile Unico di procedimento è destinatario della quota parte del 15% connessa ad

ognuna delle singole fasi indicate al comma precedente.

Ai Collaboratori qualificati è destinata quota parte della percentuale di incentivazione connessa ad ognuna delle singole fasi e funzioni indicate i punti precedenti.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione comunale costituiscono economie.
4. Qualora le attività di progettazione siano affidate all'esterno, nulla è dovuto al Responsabile Unico del Procedimento. Nel caso in cui alcune delle attività di progettazione siano state svolte all'interno, al R.U.P. e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione del livello di progettazione svolto all'interno.
5. Qualora uno o più ruoli, per le motivazioni che devono essere esplicitate nell'atto di conferimento dell'incarico, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il "Fondo per l'innovazione" di cui al precedente art. 4.

Art. 7

Affidamento degli incarichi al personale interno

1. L'attività di progettazione non costituisce attività di libera professione, bensì modalità di svolgimento delle prestazioni proprie del ruolo professionale nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. In quanto ricompresa nel complesso delle attività richieste al dipendente, l'attività di progettazione è, salvo eccezione motivata ai sensi di legge, affidata alle professionalità in organico ed è svolta all'interno dell'orario di lavoro contrattuale.
2. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento sono adottati con Determinazione del Dirigente del Settore competente, adeguatamente motivata in relazione ai seguenti criteri:
 - a) valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
 - b) valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse;
 - c) rotazione degli incaricati;
 - d) distribuzione omogenea dei carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo alla restante dotazione organica.
3. Con la Determinazione di conferimento, il Dirigente, su proposta del R.U.P.:
 - a) nomina gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo;
 - b) individua i collaboratori qualificati del R.U.P., nonché degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, specificandone la quota incentivante attesa;
 - c) specifica quali attività principali e/o di collaborazione qualificata sono attribuite a professionisti esterni all'Ente;
 - d) specifica la previsione del tempo lavoro necessario alle professionalità in organico per svolgere gli incarichi attribuiti, nonché della ripartizione delle incentivazioni;
 - e) adotta il cronoprogramma delle attività, ai sensi e per gli effetti disposti nei commi 4 e 5 del precedente art. 5.
4. La sussistenza e l'impegno di spesa delle somme destinate all'incentivazione è sempre antecedente all'adozione dell'atto di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento.
5. Le coperture assicurative dei dipendenti coinvolti nelle attività oggetto del presente sono attivate in osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa e nei contratti di lavoro vigenti.

Art. 8

Compiti del Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)

1. Fermi restando i compiti previsti dalla Legge, il R.U.P.:
 - a) svolge una ricognizione interna per l'individuazione dei dipendenti dell'Ente in possesso dei necessari requisiti professionali;
 - b) propone al Dirigente competente i dipendenti da incaricare tenuto conto delle disposizioni e dei criteri di cui al precedente art. 5, individuandone ruoli e prestazioni richieste, nonché la previsione del tempo lavoro necessario per svolgere gli incarichi attribuiti ;
 - c) propone al Dirigente competente le modifiche d'incarico che dovessero rendersi necessarie nel corso delle attività;
 - d) propone al Dirigente competente l'eventuale necessità di inserire figure professionali esterne all'Amministrazione, quantificando la contestuale riduzione della relativa quota percentuale del fondo incentivante;
 - e) monitora le attività svolte, con particolare riferimento alla qualità degli elaborati, delle prestazioni ed al rispetto dei tempi richiesti;
 - f) propone al Dirigente competente la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 9, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente;
 - g) in osservanza del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, esprime direttamente o propone la valutazione dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione interna.

Art. 9

Liquidazione degli incentivi

1. L'erogazione degli incentivi è disposta, di norma, entro i 30 giorni successivi al collaudo (certificazione della realizzazione dell'opera o lavoro pubblico).
2. L'erogazione degli incentivi è disposta dal Dirigente competente, su proposta del R.U.P. ed acquisita la relazione di rendicontazione indicata al precedente art. 8.
3. La Determinazione Dirigenziale con la quale vengono liquidati gli incentivi:
 - richiama la Determinazione di affidamento degli incarichi e le gli eventuali atti successivi di modifica ed integrazione;
 - evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 6, comma 3;
 - certifica l'osservanza o meno dei costi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 5, comma 2;
 - certifica l'osservanza o meno dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 5, comma 3;
 - richiama le eventuali precedenti Determinazioni con cui si è proceduto alla progressiva liquidazione di incarichi affidati a personale esterno all'organico dell'amministrazione comunale;
 - certifica la regolare esecuzione delle attività e specifica consuntivamente il tempo lavoro assorbito dalle professionalità in organico per svolgere gli incarichi attribuiti;
 - attesta la legittimità degli emolumenti liquidati alla luce delle prescrizioni di legge, regolamento, contratti collettivi di lavoro ed orientamento interpretativo e giurisprudenziale delle autorità pubbliche deputate al presidio sulla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
 - attesta la verifica sull'osservanza del non superamento del limite massimo degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse

amministrazioni;

- è assoggettata al rispetto di tutti i requisiti ed obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla Legge ed autonomamente regolamentati dall'Ente.
4. Con la Determinazione con la quale vengono liquidati gli incentivi, il Dirigente è tenuto ad approvare contestualmente il quadro di riepilogo complessivo delle attività svolte, internamente ed esternamente, dei contributi e delle relative somme assegnate.

Art. 10

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento - Trasparenza

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Dirigente competente redige ed invia alla Giunta Comunale e all'Organismo Indipendente di valutazione una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.
2. In analogia alle altre voci di retribuzione accessoria, anche i compensi incentivanti derivanti dalla gestione del "*Fondo per la progettazione interna*" sono pubblicati annualmente sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione di "*Amministrazione Trasparente*".

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento sostituisce tutte le precedenti analoghe disposizioni vigenti nell'Ente.
2. Ad eccezione dell'esclusione dai beneficiari delle figure dirigenziali e delle specifiche riduzioni dei fondi incentivanti introdotte con gli articoli 13 e 13 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento assume riferimento interpretativo ed applicativo anche in riferimento a tutte le liquidazioni di incentivi per progettazione o pianificazione interna derivanti da incarichi attribuiti ai dipendenti dell'Ente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative citate.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
